Consiglio regionale della Toscana (AOOCRT)
Prot. 0016713/02.06 del 25/11/2026
Fascicolo LEX_XII_PDL_0055

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Direzione di Area Assistenza istituzionale

Prima Commissione
Affari istituzionali, programmazione, bilancio

Parere referente
Proposta di legge n. 55

Al Presidente del Consiglio regionale

e Ai Consiglieri regionali
p.c. Al Segretario generale del Consiglio regionale
Alla Commissione di Controllo
Al Consiglio delle Autonomie locali
Alla Commissione Pari opportunità
Alla Conferenza permanente delle Autonomie sociali
Al Direttore generale della Giunta regionale
Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
Ai Responsabili dei Settori di attività legislativa e giuridica della Giunta regionale

Disposizioni organizzative sulle procedure di gara. Modifiche alle leggi regionali 23/2007 e 15/2024.

In sede referente	**Seduta del 24 novembre 2026**
Favorevole	**All'unanimità**

Consiglieri	gruppo	deleghe	presente	favorevole	contrario	astenuto
Salotti Vittorio	CR		☒	☒	☐	☐
La Porta Chiara	FdI		☒	☒	☐	☐
Bezzini Simone	PD	Logli Marta	☒	☒	☐	☐
Dika Bernard	PD		☒	☒	☐	☐
Mazzeo Antonio	PD		☒	☒	☐	☐
Fantozzi Vittorio	FdI		☐	☐	☐	☐
Ferri Jacopo Maria	FI		☒	☒	☐	☐

Pareri esaminati	Reg. int.	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm.	art. 46	☐	☐	☐	☐	☒
preventivo Commissione Controllo	art. 65	☐	☐	☐	☐	☒
osservazioni CAL	art. 68	☐	☐	☐	☒	☐
osservazioni CRPO	art. 71	☐	☐	☐	☒	☐
obbligatorio COPAS	art.75	☐	☐	☐	☐	☒
secondario XXX Comm.	art. 44	☐	☐	☐	☐	☒

Istruttoria								
scheda di legittimità	con rilievi	☒		senza rilievi	☐			
scheda fattibilità	con rilievi	☐		senza rilievi	☒			
attestazione copertura finanziaria	acquisita	☐		non richiesta	☒			
approvato con modifiche	titolo	☒	testo	☒	drafting	☒	sostanziali	☒
proposta di risoluzione collegata	☐							

Note:

La funzionaria E.Q.
Riccarda Casini
CASINI RICCARDA
REGIONE TOSCANA
25.11.2026 08:36:02 GMT+01:00

Il direttore
Maria Cecilia Tosetto
MARIA CECILIA TOSETTO
25.11.2026 08:43:23 GMT+01:00

PEC: consiglioregionale@postacert.toscana.it
e mail: 1comm@consiglio.regione.toscana.it
www.consiglio.regione.toscana.it

rea Assistenza istituzionale
Via Cavour, 2 - 50129 Firenze
tel. 055 238 7269 – 7597 – 7972

Proposta di legge **n. 55**
Disposizioni organizzative sulle procedure di gara. Modifiche all**a l.r.** 23/2007 e **alla l.r.** 15/2024.

SOMMARIO

P**REAMBOLO**

C**APO** I - Disposizioni organizzative sulle procedure di gara

S**EZIONE** I - Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2024, n. 15 **(Disposizioni organizzative per le procedure di gara)**

Art.1 - Dirigente responsabile del contratto e responsabile unico di progetto. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 15/2024

Art. 2 - Inserimento del Capo II bis nella l.r. 15/2024

Art. 3 - Ufficiale rogante. Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 15/2024

Art. 4 - Spese contrattuali. Inserimento dell'articolo 9 ter nella l.r. 15/2024

Art. 5 - **A**brogazioni di articoli della l.r. 38/2007 e cessazione degli effetti di disposizioni del d.p.g.r. 30/R/2008. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 15/2024

S**EZIONE** II - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 **(Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti)**

Art. 6 - Parte terza. Modifiche **a**ll'articolo 5 bis della l.r. 23/2007

S**EZIONE** III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 7 - Clausola neutralità finanziaria

Art. 8 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici **in attuazione dell'articolo 1 della legge 21giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici**);

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);

Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Vista la legge regionale 30 aprile 2024, n. 15 (Disposizioni organizzative per le procedure di gara. **Modifiche alla l.r. 38/2007**);

Considerato quanto segue:

1. **a** seguito dell'emanazione del d.lgs. 36/2023, è stata innovata profondamente la normativa in materia di contratti, rendendo necessaria una generale revisione della l.r. 38/2007 e dei relativi atti di attuazione;

2. **a**llo scopo di fornire indicazioni agli uffici regionali, con la l.r. 15/2024 si è provveduto a disciplinare, tra l'altro, il modello organizzativo regionale per la nomina del responsabile unico di progetto (RUP) e dei responsabili del procedimento di fase, previsti nel nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023 e nell'Allegato I.2 del medesimo, nonché a dare disposizioni per la presidenza delle gare;

3. **n**elle more della suddetta revisione della l.r. 38/2007, occorre fornire ulteriori disposizioni agli uffici regionali riguardo all'adozione degli atti relativi alla procedura contrattuale da parte del dirigente responsabile del contratto nonché occorre adeguare alla normativa sui contratti pubblici la disciplina relativa all'ufficiale rogante e alle spese contrattuali;

4. **in particolare, nel rispetto della disciplina statale sugli affidamenti diretti, occorre prevedere che, nei casi individuati con delibera della Giunta regionale, negli affidamenti diretti di importo inferiore a 20.000,00 euro per forniture e servizi, compresi i servizi di architettura e ingegneria, nonché di importo inferiore a 40.000,00 euro per lavori, la decisione a contrarre può essere adottata con provvedimento del DRC in conformità alla normativa regionale in materia di contabilità;**

5. **è** necessario prevedere l'abrogazione delle disposizioni della l.r. 38/2007, corrispondenti alle modifiche di cui al considerato 3, nonché la cessazione dell'applicazione di alcune disposizioni del d.p.g.r. 30/R/2007 superate dalla normativa nazionale in materia di contratti pubblici;

6. **i**l d.lgs. 36/2026 ha introdotto nuove disposizioni riguardo alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e concessioni nonché e per la pubblicità degli atti di gara, rendendo pertanto opportuno procedere a modificare la l.r. 23/2007, limitatamente alla disposizione relativa alla pubblicazione dei bandi di gara sulla parte III del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), al fine di conformarla alle disposizioni del d.lgs. 36/2023;

7. **l**a presente legge non comporta oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

8 Allo scopo di garantire continuità nel regolare svolgimento delle procedure di gara regionali, se ne dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I
Disposizioni organizzative sulle procedure di gara

SEZIONE I
Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2024, n. 15
(Disposizioni organizzative per le procedure di gara)

Art. 1
Dirigente responsabile del contratto e responsabile unico di progetto.
Sostituzione dell'articolo 3 **della** l.r. 15/2024

1. L'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 2024, n. 15 (Disposizioni organizzative per le procedure di gara. **Modifiche alla l.r. 38/2007**) è sostituito dal seguente:

"Art. 3
Dirigente responsabile del contratto e responsabile unico di progetto

1. Ai fini della presente legge, nel rispetto della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), il dirigente competente per materia:
   a) è qualificato come dirigente responsabile del contratto (DRC) e adotta tutti i provvedimenti della procedura contrattuale;

   b) è individuato come **r**esponsabile **u**nico di **p**rogetto (RUP), ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici;

   c) adotta tutti gli ulteriori atti relativi alla procedura contrattuale, sulla base della modulistica predisposta dal Settore competente in materia di attività contrattuale in conformità ai bandi tipo adottati dall'Autorità individuata dalla normativa in materia di contratti pubblici.

2. **Nel rispetto della disciplina statale sugli affidamenti diretti, p**er gli affidamenti diretti di importo inferiore a 20.000,00 euro per forniture e servizi, compresi i servizi di architettura e ingegneria, nonché di importo inferiore a 40.000,00 euro per lavori, la decisione a contrarre, prevista dalla normativa in materia di contratti pubblici, può essere adottata con provvedimento del DRC in conformità alla normativa regionale in materia di contabilità, nei casi previsti dalla delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Il DRC, con decreto o con altro atto individuato nella delibera di cui all'articolo 7 comma 1, può nominare RUP un dipendente appartenente alla struttura di cui è titolare, inquadrato nell'area più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento e che sia titolare di incarico di posizione di elevata qualificazione.

4. Il DRC, in assenza della figura di cui al comma 3 e con il medesimo atto ivi previsto, può nominare RUP un dipendente scelto, a seguito di specifico avviso, tra quelli in servizio con analogo inquadramento e incarico all'interno dell'amministrazione regionale.

5. Il RUP nominato dal DRC propone allo stesso l'adozione di tutti gli atti a

rilevanza esterna.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il DRC può delegare al RUP l'adozione degli atti a rilevanza esterna con le modalità definite all'articolo 8.

7. Nelle ipotesi di impedimento oggettivo allo svolgimento delle funzioni di RUP che si protragga per oltre un mese, per l'intera durata dell'impedimento:
   a) nei casi di cui al comma 1, il direttore della direzione competente può sostituire il RUP;

   b) nei casi di cui ai commi 3 e 4, svolge le funzioni di RUP il DRC oppure altro dipendente individuato ai sensi del comma 3.**".**

Art. 2
Inserimento del Capo II bis nella l.r. 15/2024

1. Dopo **l'articolo 9** della l.r. 15/2024 è inserito il seguente:
"Capo II bis - Disposizioni organizzative per le procedure di gara"

Art. 3
Ufficiale rogante.
Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 15/2024

1. Dopo l'articolo 9 **nel capo II bis** della l.r. 15/2024 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis
Ufficiale rogante

1. Per la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa la Regione Toscana, con decreto del direttore competente in materia di contratti, conferisce l'incarico di ufficiale rogante e di ufficiale rogante sostituto al personale regionale dirigente oppure appartenente all'Area Funzionari ed elevata qualificazione in possesso di laurea in giurisprudenza e di idonea preparazione professionale.

2. L'ufficiale rogante, nel rispetto della normativa statale in materia, riceve gli atti di cui al comma 1, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne facciano richiesta e tiene il repertorio.

3. L'ufficiale rogante cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti in forma pubblica amministrativa e ne è responsabile.

4. Il Consiglio regionale e, compatibilmente con le esigenze della Giunta regionale, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) possono avvalersi dell'ufficiale rogante della Giunta regionale per la propria attività contrattuale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce:

   a) gli atti da stipulare in forma pubblica amministrativa e le ulteriori

competenze collegate all'espletamento dell'incarico di ufficiale rogante.

b) i compiti del sostituto;

c) le modalità di tenuta del repertorio e degli altri registri;

d) l'individuazione e l'ammontare delle spese contrattuali.”.

Art. 4
Spese contrattuali.
Inserimento dell’articolo 9 ter nella l.r. 15/2024

1. Dopo l’articolo 9 bis della l.r. 15/2024 è inserito il seguente:

“Art. 9 ter
Spese contrattuali

1. Le spese di copia **ed** ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del contraente.”.

Art. 5
Abrogazioni di articoli della l.r. 38/2007
e cessazione degli effetti di disposizioni del d.p.g.r. 30/R/2008.
Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 15/2024

1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 15/2024 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis
Abrogazioni di articoli della l.r. 38/2007
e cessazione degli effetti di disposizioni del d.p.g.r. 30/R/2008

1. Dalla data **di** entrata in vigore **del presente articolo**, sono abrogati **nella** l.r. 38/2007 **i seguenti articoli:**
   a) articol**o** 58 **“Ufficiale rogante”;**

   b) articolo 61 **“Spese contrattuali”;**

2. Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere applicazione le seguenti disposizioni del regolamento regionale, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”):
   a) articolo 2;
   b) articolo 30;
   c) articolo 35.”

S**EZIONE** II
Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23
(Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana
e norme per la pubblicazione degli atti)

Art. 6
Parte terza.
Modifiche all'articolo 5 bis **della** l.r. 23/2007

1. Il comma 2 dell'articolo 5 bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) è abrogato.

S**EZIONE** III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 7
Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alla stessa si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Proposta di legge n. 55
Disposizioni organizzative sulle procedure di gara. Modifiche all**a l.r.** 23/2007 e **alla l.r.** 15/2024.

Relazione illustrativa

Con la presente proposta di legge, in primo luogo si provvede ad introdurre alcune modifiche alle disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 2024 n. 15 (Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007). Infatti, a seguito del codice sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 che rende necessaria una revisione generale della l.r. 38/2007 e dei relativi atti di attuazione, con la suddetta l.r. 15/2024 si è provveduto, tra l'altro, a disciplinare il modello organizzativo regionale per la nomina del responsabile unico di progetto (RUP) e dei responsabili del procedimento di fase, in attuazione delle disposizioni di cui al d. lgs n. 36/2023 e dell'Allegato I.2 allo stesso codice.
Nelle more della suddetta revisione della l.r. 38/2007, occorre procedere a fornire ulteriori indicazioni agli uffici regionali riguardo all'adozione degli atti relativi alla procedura contrattuale; a tale scopo occorre modificare l'articolo 3 della l.r. 15/2024 e, tenuto conto che la stessa norma è già stata modificata con la legge regionale 6 giugno 2025 n. 28, per ragioni di chiarezza redazionale e sistematica, si è optato per la sostituzione integrale dell'articolo 3 al fine di coordinare agevolmente le nuove disposizioni con il testo vigente. Infine, cogliendo l'occasione della presente modifica è stata riorganizzata la scrittura dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 l.r. 15/2024, rendendo i commi più brevi e adattando i rinvii interni. Occorre inoltre prevedere un nuovo capo, il capo II bis, per l'inserimento della disciplina relativa all'ufficiale rogante e alle spese contrattuali, attualmente prevista nella legge regionale 38/2007, in modo da adeguarla alle modifiche nel frattempo intervenute nella normativa statale sui contratti pubblici. Si precisa che la funzione dell'ufficiale rogante non comporta la corresponsione di diritti di rogito o compensi aggiuntivi rispetto a quanto già definito nel CCNL per l'Area Funzionari ed elevata qualificazione. Al riguardo si ricorda, come chiarito dalla Corte Costituzionale, che ai diritti di segreteria, nei quali rientrano i diritti di rogito, dovuti a fronte di un'attività compiuta dall'ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico, è concordemente attribuita natura di tributi. Ne consegue che essi cadono nella riserva di legge esclusiva dello Stato stabilita dall'art.117 della Costituzione nonché nelle previsioni di cui all'art. 119 circa le forme e i limiti dell'autonomia finanziaria delle regioni. (cfr ex multis Corte Cost. sentenza n. 156/1990).
Si prevede, poi, l'abrogazione delle disposizioni della legge regionale n. 38/2007 corrispondenti alle modifiche sopra descritte nonché la cessazione dell'applicazione di alcune disposizioni del dpgr 30/R/2008, non più adeguate alla normativa in materia di contratti pubblici. A tale scopo si prevede l'inserimento dell'art. 10 bis nella l.r. n. 15/2024.
In particolare, riguardo alle disposizioni della legge regionale n. 38/2007, si dispone l'abrogazione degli articoli 58 "Ufficiale rogante" e 61 "Spese contrattuali", corrispondenti alle modifiche sopra descritte dell'inserimento nella legge 15/2024 degli articoli 9 bis "Ufficiale rogante" e 9 ter "Spese contrattuali".
Riguardo alle disposizioni del Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R "Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e

regolarità del lavoro)", si dispone la cessata applicazione, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge, degli articoli 2, 30 e 35 in quanto:
- l'art. 2 "Pubblicità degli atti di gara", risulta superato dalle disposizioni di cui al d. lgs. 36/2023 in materia di pubblicità e trasparenza (artt. 27 e 28);
- l'art. 30 "Atto di affidamento e stipula del contratto" per forniture e servizi in economia, in parte già abrogato, risulta superato dalle disposizioni di cui agli artt. 18 e 48 e seguenti del d. lgs 36/2023;
- l'art. 35 "Atto di affidamento e stipula del contratto per lavori in economia, in parte già abrogato, risulta superato dalle disposizioni di cui agli artt. 18 e 48 e seguenti del d. lgs 36/2023.

In secondo luogo, la presente proposta di legge provvede inoltre a modificare la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti). Infatti, allo scopo di assicurare l'adeguamento alle disposizioni del codice sui contratti pubblici in materia di digitalizzazione e pubblicità dei bandi di gara, occorre procedere ad una modifica circoscritta nella legge regionale 23/2007, prevedendo l'abrogazione della disposizione prevista al comma 2 dell'articolo 5 bis, relativa alla pubblicazione dei bandi gara nella parte III del BURT.
Si evidenzia che dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Infine, allo scopo di garantire continuità nel regolare svolgimento delle procedure di gara regionali e per consentire l'applicazione immediata degli interventi previsti dalla presente legge, se ne dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Con l'articolo 1 (Dirigente responsabile del contratto e responsabile unico di progetto - Sostituzione all'art 3 l.r. 15/2024), si sostituisce l'art. 3 della l.r. 15/2024. Al comma 1 si prevede che il dirigente competente per materia:
a) è qualificato dirigente responsabile del contratto (DRC);
b) è individuato come Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
c) adotta tutti gli ulteriori atti relativi alla procedura contrattuale, sulla base della modulistica predisposta dal Settore competente in materia di attività contrattuale in conformità ai bandi tipo adottati dall'Autorità individuata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
Al comma 2 si prevede che, **nel rispetto della disciplina statale sugli affidamenti diretti,** per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 20.000,00 euro per forniture e servizi, compresi i servizi di architettura ed ingegneria, nonché di importo inferiore a 40.000,00 euro per lavori, la decisione a contrarre, prevista dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, può essere adottata con provvedimento del DRC in conformità alla normativa regionale in materia di amministrazione e contabilità. Quindi la disposizione si pone in continuità con quanto già previsto attualmente nella normativa regionale.
Nei commi 3, 4, 5 e 6, come sopra indicato, si è rivista la scrittura dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 lr 15/2024 vigenti, in modo da separare le due fattispecie, ovvero quella della

nomina del RUP all'interno alla struttura del DRC e quella della nomina del RUP di un altro ufficio. Infine nel comma 7 si mantiene la disposizione relativa alla sostituzione del RUP in caso di impedimento oggettivo allo svolgimento delle funzioni che si protragga per oltre un mese e per l'intera durata dell'impedimento; la suddetta disposizione èstata inserita con la legge regionale 6 giugno 2025 n. 28.

Con l'articolo 2 (Inserimento del Capo II bis nella l.r.15/2024), dopo **l'articolo 9** della l.r. n. 15/2024 viene inserito il Capo II bis.

Con l'articolo 3 (Ufficiale rogante - Inserimento art. 9 bis nella l.r.15/2024) nel Capo II bisè inserito l'articolo 9 bis, concernente la disciplina della funzione e delle attività dell'Ufficiale rogante, adeguata alla normativa in materia di contratti pubblici.

Con l'articolo 4 (Spese contrattuali - Inserimento dell'art. 9 ter nella l.r.15/2024) nel Capo II bis è inserito l'articolo 9 ter, relativo alla disciplina delle spese contrattuali. La disposizione si pone in coerenza al principio consolidato nella normativa sui contratti pubblici che pone le spese contrattuali a carico del contraente (Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; d.lgs. 36/2023 arti**colo** 18; Allegato I.7 art**icolo** 31)

Con l'articolo 5 (Abrogazioni di articoli della l.r. 38/2007. Modifiche dell'articolo 10 della l.r. 15/2024) si provvede a modificare l'articolo 10 della l.r. 15/2024, prevedendo la sostituzione della rubrica dello stesso articolo 10 della l.r. 15/2024 (comma 1), l'abrogazione degli articoli 58 e 61 della l.r. 38/2007 (comma 2) e la cessazione dell'applicazione, dall'entrata in vigore della presente legge, degli articoli 2, 30 e 35 del d.p.g.r. n. 30/R/2008 (comma 3).

Con l'articolo 6 (Modifiche dell'art. 5 bis l.r. 23/2007), viene abrogato il comma 2 dell'articolo 5 bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti). Tale previsione comporta una riduzione delle attività a carico della struttura competente in materia che comunque non impatta né innova l'impianto organizzativo già previsto a legislazione vigente dalla l.r. 1/2009.

Con l'articolo 7 (Clausola di neutralità finanziaria) si dà atto che dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infine con l'articolo 8 (Entrata in vigore) si dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana allo scopo di garantire continuità nel regolare svolgimento delle procedure di gara regionali.